



238/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;
ha pronunciato la seguente

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 79473** del Registro di
Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal sig.
XX (c.f. omissis),
rappresentato e difeso dall' avv. Paolo Celli (c.f.
CLLPLA64A25H501Q),

contro

**Ministero della difesa, Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri**, in persona del Ministro *pro tempore*;
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato
dall'avv. Andrea Botta (c.f. BTTNDR62C04H501R).

Visto il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all'udienza del 7 maggio 2025, con l'assistenza
del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv.

Flavia Incletolli, su delega dell'avv. Andrea Botta, per l'Inps. Nessuno è comparso per il ricorrente e per il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri.

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso del 28 giugno 2022 il sig.

XX, ex maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, arruolato l'8 giugno 1984, in quiescenza e titolare di pensione di vecchiaia dal 16 settembre 2020, allegando al ricorso una relazione medico legale di parte, nonché documentazione sanitaria e amministrativa, lamentava il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (chiesta, da ultimo, in via amministrativa il 13 febbraio 2020) e della pensione privilegiata (chiesta in via amministrativa il 28 gennaio 2022) in relazione alle infermità "spondiloartrosi lombosacrale con discopatia L4-L5-S1" e "gastroduodenite cronica".

A fondamento della domanda, dopo aver ripercorso le diverse attività prestate in servizio e le condizioni gravose alle quali era stato sottoposto nel loro adempimento, il ricorrente rappresentava di aver presentato due domande (13 giugno 2002 e 3 novembre 2004) di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con richiesta di concessione dell'equo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

indennizzo. La CMO di Roma, con verbali mod. ML/AB n. A50221190 del 10 febbraio 2003 e n. A50423946 del 27 marzo 2006, aveva giudicato l'infermità "spondiloartrosi lombosacrale con discopatia L4-L5-S1" ascrivibile alla tabella A, cat. ottava, e la "gastroduodenite cronica" ascrivibile alla tabella A, cat. settima e, in regime di cumulo, alla cat. sesta. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con parere del 24 luglio 2009 aveva giudicato le infermità non dipendenti da fatti di servizio e il Ministero della difesa, Direzione generale delle pensioni militari, aveva emanato il conseguente decreto n. 3307/N, posizione n. 624754/A del 26 ottobre 2009.

Il ricorrente, lamentando l'erroneità e l'illegittimità dei provvedimenti emessi dal CVCS e dal Ministero della difesa, chiedeva, previo accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità da cui era affetto e ascrizione del complessivo quadro morbosio alla tabella A, categoria sesta, la condanna del Ministero e dell'Inps a corrispondere le prestazioni previdenziali connesse alla domanda di equo indennizzo e alla pensione privilegiata, *medio tempore* maturate, oltre interessi, con vittoria di spese di lite.

In via istruttoria, chiedeva di ammettere

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

interrogatorio formale del Ministero della difesa, prova testimoniale della moglie del ricorrente sui capitoli di prova indicati nel ricorso, CTU medico legale e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e richiesta di informativa ex art. 213 c.p.c. nei confronti del Ministero della difesa sulle modalità di svolgimento delle attività lavorative.

2. Con memoria del 1° dicembre 2022 si costituiva in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice contabile sulla richiesta di equo indennizzo e il proprio difetto di legittimazione passiva.

Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Si opponeva alle richieste istruttorie e di CTU, riservandosi nel caso di nomina di un CTU di indicare un consulente tecnico di parte.

3. Con memoria del 14 dicembre 2022 si costituiva in giudizio il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, subentrato a decorrere dal 2016 alla Direzione generale della previdenza militare del Ministero della Difesa nella gestione di procedimenti per il riconoscimento della dipendenza di infermità

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

o lesioni da causa di servizio e dell'equo indennizzo/indennità una tantum in favore del personale appartenente ai ruoli Ufficiali, Ispettori e Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, il quale eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire e per il difetto di giurisdizione sulla richiesta di equo indennizzo. Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato. Chiedeva altresì il rigetto delle richieste istruttorie.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Con memoria del 15 dicembre 2022 si costituiva in giudizio l'Inps eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di equo indennizzo e di maggiorazione del trattamento di fine servizio.

Nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato. Si opponeva alla CTU e alla prova testimoniale.

In via subordinata eccepiva la prescrizione dei ratei pensionistici ultraquinquennali non riscossi.

5. In esito all'udienza del 18 gennaio 2023, con sentenza/ordinanza n. 57/2023 questa Sezione dichiarava il difetto di giurisdizione sulla parte della domanda relativa all'equo indennizzo e dichiarava l'estromissione del Ministero

dell'economia e delle finanze.

Disponenza altresì l'acquisizione di un motivato parere medico-legale, riguardo alla "a) dipendenza o meno da causa di servizio, anche sotto il profilo concausale, alla data di presentazione della domanda amministrativa del 28.1.2022 delle infermità «spondiloartrosi lombosacrale con discopatia L4-L5-S1» e «gastroduodenite cronica»; b) nel caso affermativo, trattamento pensionistico e categoria di ascrizione tabellare da riconoscere a ciascuna infermità in via separata e in cumulo", incaricando l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della salute (UML).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. Il 27 giugno 2024 il ricorrente depositava ulteriore documentazione amministrativa e medica e il 19 dicembre 2024 depositava le osservazioni alla bozza del parere dell'UML, ove il CTP affermava che l'attività lavorativa espletata era stata gravata da disagi e strapazzi che avevano prevalso sui fattori individuali rispetto alle dedotte patologie.

7. Con parere definitivo del 9 gennaio 2025, l'UML escludeva che vi fosse una correlazione causale o concausale tra le patologie "spondiloartrosi lombosacrale con discopatia L4-L5-S1 e gastroduodenite cronica" e il servizio prestato.

Dunque, non procedeva a valutare l'eventuale ascrizione tabellare.

8. All'udienza del 7 maggio 2025, come da verbale, l'avv. Incletolli per l'Inps ha richiamato l'esito della CTU, insistendo per il rigetto del ricorso.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo. Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del conseguente diritto alla pensione privilegiata in relazione alle infermità "spondiloartrosi lombosacrale con discopatia L4-L5-S1" e "gastroduodenite cronica" patite dal ricorrente.

2. Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.

3. Preliminarmente occorre rammentare che ai sensi dell'art. 64, comma 1, d.p.r. n. 1092/1973, "il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio". L'art. 64, al comma 2

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

precisa che "per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio" e, al comma 3, che, "per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante".

Ai fini della concessione della pensione privilegiata, costituisce dunque presupposto necessario la dipendenza dell'infermità da fatti di servizio che ne siano stati causa diretta o, quantomeno, concausa efficiente e determinante.

Sulla base della consolidata giurisprudenza contabile (cfr., *ex multis*, Sez. Puglia, sent. 358/2020 e giurisprudenza ivi citata), costituiscono fatti di servizio rilevanti quegli eventi e circostanze strettamente correlati all'adempimento degli obblighi di servizio gravanti sul soggetto interessato, che siano stati causa diretta, o quantomeno causa efficiente e determinante, dell'infermità contratta. Il nesso di causalità o concausalità efficiente e determinante, da accertare in concreto, può ritenersi sussistente quando il processo genetico o evolutivo dell'infermità sia influenzato da elementi, soggettivi o oggettivi, ricollegabili al servizio

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

stesso. L'eventuale carattere endogeno-costituzionale dell'infermità o la predisposizione organica del soggetto non sono di per sé ostativi al riconoscimento del beneficio, qualora il servizio svolto abbia determinato l'insorgenza della malattia o il suo aggravamento. In particolare, il rapporto di causalità efficiente e determinante richiesto dalla norma esprime una relazione di idoneità del servizio svolto a incidere sull'infermità con riguardo sia alle condizioni soggettive dell'interessato sia a quelle oggettive di svolgimento del servizio stesso. Dunque, per porsi in termini di fattore causale o almeno concausale, tale servizio deve avere inciso in maniera specifica e determinante e deve assumere un ruolo tale per cui, senza di esso, l'infermità non sarebbe insorta o non si sarebbe aggravata (c.d. "rischio specifico"), non essendo invece sufficiente che si ponga in termini di mera occasionalità (c.d. "rischio generico").

È opportuno precisare, inoltre, che in applicazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., tutti gli elementi relativi alla sussistenza dei presupposti per godere del beneficio (quindi l'infermità o la lesione, i fatti di servizio, il rapporto causale tra di essi) devono essere provati

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dal soggetto che ne richiede il riconoscimento. In particolare, con riguardo ai fatti di servizio, è onere dell'interessato provare quali siano i profili del servizio espletato ai quali, per natura, qualità o modalità di svolgimento, possa essere attribuito un ruolo causale o concausale nella determinazione della sofferta patologia.

4. Ciò premesso, come accertato dalla CTU espletata e in considerazione della documentazione in atti, non risulta sussistente il dedotto rapporto di causalità o concausalità tra il servizio prestato dal ricorrente e le patologie sofferte.

La perizia depositata dall'UML, con motivazioni e argomentazioni del tutto esaustive e convincenti, coerenti con gli atti di causa e prive di vizi logici, dunque pienamente condivise da questo giudicante e da intendersi qui richiamate, ha escluso la sussistenza della dipendenza da causa di servizio delle infermità del ricorrente, sulla base delle mansioni e attività svolte, nonché delle caratteristiche delle patologie e dei loro fattori eziologici. Nello specifico, il CTU ha proceduto a valutare l'attività professionale che, pur essendo stata svolta con zelo e dedizione, non aveva presentato episodi traumatici che potessero afferire all'apparato osteoarticolare, né situazioni

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

oggettive che potessero afferire all'apparato digerente, al di fuori delle normali condizioni di lavoro di un soggetto facente parte delle Forze dell'ordine. Inoltre, ha rilevato che le patologie per le quali il ricorrente chiedeva la dipendenza da causa di servizio non costituivano malattie professionali riconosciute per il suo ruolo, così escludendo un automatismo nel riconoscimento del suddetto nesso. Dunque, previo accurato esame delle singole patologie, della loro natura ed evoluzione, nonché dei relativi fattori eziologici e di progressione, l'UML ha escluso qualsivoglia dipendenza causale o concausale tra il servizio prestato dal ricorrente e le patologie stesse.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Al riguardo, le osservazioni dal CTP del 19 dicembre 2024, prodotte dal ricorrente, in assenza di specifiche e significative contestazioni rispetto a quanto osservato dal CTU, non appaiono idonee a contestare le richiamate conclusioni.

5. Alla luce di quanto affermato non possono essere accolte le richieste istruttorie formulate dal ricorrente, in quanto non rilevanti ai fini della presente decisione.

6. In considerazione dell'oggettiva complessità della questione, nonché della presenza in atti di pareri

medici contrastanti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

**Publicata mediante deposito in Segreteria il 09.05.2025
per il Dirigente**

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

